

la produzione delle fedì degli Uffici Criminali, dalle quali risulti, che il petente medesimo non è stato impinto di alcun delitto del genere enunciato dalla Legge.

IV. La licenza determina il luogo in cui è permesso di esercitare la professione di Rigattiere, o Pignoratario, e il tempo della di lei durata.

V. Nessuno può esercitare le professioni stesse in più luoghi. La licenza accordata ad un socio esclude qualunque altro socio dal diritto di domandarla, sebbene per un luogo diverso.

Le licenze che si fossero ottenute dalla stessa persona, o anche da più individui della stessa società per l'esercizio della professione in più luoghi, debbono considerarsi come surrette, e in conseguenza per nulle, e come non avvenute.

VI. Chiunque esercita le dette professioni è obbligato di tenere un registro in carta bollata ben ordinato e regolare, nel quale devono esattamente annotarsi. = 1. Li singoli contratti di compera e vendita, o di pegno. = 2. Gli effetti venduti, comperati, od oppignorati. = 3. Il nome della persona con cui siasi fatto il contratto rispettivo. = 4. La qualità, condizione, e luogo d'abitazione delle persone suddette. = 5. Il prezzo preciso dedotto in contratto. = 6. La qualità e valore degli effetti ricevuti in pegno, o di quelli che si fossero somministra-